



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO

SERVIZIO III°

Prot. 26084

CIRE. N. 84/2002 - 8 LUG. 2002

Alle Soprintendenze per i Beni  
Architettonici e per il Paesaggio



OGGETTO : Decreto legislativo 29 ottobre 1999 n°490 Titolo I - Applicazione dell'art. 7. Avvio del procedimento.- comunicazione.

Alle Soprintendenze per i Beni  
Architettonici e per il Paesaggio, per il  
Patrimonio Storico Artistico e  
Demoetnoantropologico

Alle Soprintendenze Regionali per i beni  
e le attività culturali

E p.c.

Alla Direzione Generale per i Beni  
Archeologici

Alla Direzione Generale per il  
Patrimonio S.A.e D.

All'Ufficio Legislativo  
SEDE

Al Segretariato Generale  
Serv. I

SEDE



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO

-2-

Come noto le disposizioni contenute nell'art.7 del T.U. in materia di beni culturali e ambientali hanno provveduto ad adeguare il procedimento di dichiarazione, di cui al precedente art.6, alla L.241/90, in linea con la consolidata giurisprudenza che ha stabilito la sussistenza dell'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento, di cui alla citata normativa, anche nel caso di imposizione del vincolo storico artistico.

Da parte di alcune Soprintendenze sono pervenuti quesiti e richieste di chiarimenti in merito alla disciplina del predetto istituto della comunicazione di avvio del procedimento, contenuta nella citata disposizione normativa del T.U., in relazione alle disposizioni di cui al D.M. 13/6/1994, n°495 (Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli artt.2 e 4 della L.7 agosto 1999, n°241 riguardante i termini e i responsabili dei procedimenti) e a quelle di cui al D.P.R. 29 dicembre 2000, n°441 (Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali).

In particolare sono stati richiesti chiarimenti in relazione ai seguenti punti:

- a) individuazione dell'organo competente alla comunicazione di avvio del procedimento relativo alla dichiarazione ex art.6 del T.U. che, anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. 441/2000, l'allora competente Ufficio Centrale con nota n°2173 del 16 gennaio 2001, aveva identificato nella Soprintendenza di settore, posto che di norma la dichiarazione di interesse era adottata dall'Ufficio medesimo su proposta di quest'ultima e avendo ritenuto che detta proposta si configurasse come atto di avvio del procedimento;
- b) individuazione del momento nel quale concretamente prende avvio il procedimento di cui sopra, anche in relazione al contenuto che per legge deve avere la relativa comunicazione;
- c) individuazione del termine entro il quale sia consentita agli interessati la partecipazione al medesimo procedimento mediante visione degli atti e produzione di documenti e memorie;
- d) inclusione o meno, nel termine finale del procedimento, dei tempi relativi alla notifica del provvedimento al destinatario;
- e) la portata innovativa dell'art. 28 del T.U rispetto a quanto previsto dall'art.20 della L.1089/1939.

Questa Direzione Generale ha pertanto ritenuto di sottoporre le suddette questioni all'esame anche dell'Ufficio Legislativo e, acquisitone il parere, reso con nota prot.1888 del 10/6/2002 (allegata in copia), ritiene di fare presente quanto segue.

In relazione ai punti a) e b)

Le questioni di cui ai punti a) e b) sono strettamente correlate e per la relativa soluzione si deve fare riferimento alle disposizioni di cui all'art.7, 1° co. e all'art.13, comma 2, lettera b) del D.P.R.441/2000: dal combinato disposto delle stesse si desume che il procedimento di dichiarazione è avviato dal Soprintendente regionale successivamente al ricevimento della proposta formulata dal



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO

-3-

Soprintendente di settore, la quale, dunque, pur rappresentando l'atto propulsivo dell'iter procedimentale, ne rimane ex lege estranea.

**Premesso quanto sopra, diversamente da quanto in precedenza stabilito con la citata ministeriale n°2173 del 16 gennaio 2001, alla luce del nuovo assetto istituzionale e dell'attuale configurazione del rapporto interorganico fra gli Uffici Periferici nell'ambito del quale la "proposta" è da considerare quale atto interno relativo ad una fase preparatoria del procedimento, spetta alla Soprintendenza regionale, competente all'avvio del procedimento e all'adozione dell'atto finale, farsi carico della relativa comunicazione ai soggetti interessati.**

Tale conclusione appare, del resto, in linea con l'esigenza sottesa all'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Difatti, se tale istituto assolve alla funzione di porre il soggetto, nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, nella condizione di intervenire nel procedimento ed esercitare un potere di contraddittorio, è necessario che la comunicazione contenga gli elementi indispensabili a tal fine.

Nella fattispecie in esame, pertanto, la comunicazione può e dovrà essere materialmente formulata con le necessarie informazioni, attinenti sia al profilo organizzativo (quali quelle indicate dall'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241: l'ufficio competente all'istruttoria e il responsabile del procedimento, l'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti, etc.), sia al profilo sostanziale (ossia quelle richieste dall'art. 7 comma 2, del T.u., ove si prevede che la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione debba, in particolare contenere "gli elementi identificativi del bene e la sua valutazione risultante dall'atto di iniziativa o dalla proposta") solo quando il competente organo periferico abbia perfezionato la proposta di vincolo.

**Pertanto, il momento nel quale concretamente prende avvio il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale, coincide con la comunicazione di avvio del procedimento.**

## In relazione al punto c):

La questione del termine entro il quale consentire agli interessati la partecipazione al procedimento ed il conseguente quesito scaturiscono da un prospettato contrasto, da parte di alcuni Uffici Periferici, tra l'art. 7, comma 2, del T.U. e l'art. 5, comma 2, del citato D.M. 495/94: Si è osservato infatti che mentre la prima disposizione prevede che la comunicazione di avvio del procedimento deve indicare il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO

4-

da parte degli interessati, la seconda stabilisce che i soggetti ammessi a partecipare al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento.

In realtà il contrasto tra le citate norme non sussiste, posto che la prima è volta a fissare il termine minimo da concedere all'interessato per consentirgli la partecipazione al procedimento e che la seconda, quella regolamentare, assolve invece la diversa funzione di determinare il termine massimo entro il quale è ammissibile la suddetta partecipazione, circoscrivendo pertanto la discrezionalità implicitamente attribuita al riguardo all'Amministrazione dalla disposizione di legge.

**Pertanto, con riferimento alla procedura di dichiarazione ex art. 6 T.U. di beni architettonici (termine massimo finale di 210 giorni), l'applicazione congiunta delle richiamate norme implica che l'Amministrazione debba consentire all'interessato di esercitare le facoltà in cui si sostanzia il suo diritto di partecipazione al procedimento, nell'arco di tempo compreso tra il trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione di inizio dell'iter procedimentale ed il centoquarantesimo giorno dell'iter medesimo.**

Si porta altresì a conoscenza di codesti Uffici che sulla questione è intervenuta la sentenza n°4649/2000 del Consiglio di Stato, VI Sez., la quale ha precisato come il suddetto periodo temporale non sia suscettibile di compressione da parte dell'Ufficio competente, nemmeno nel lodevole intento di accelerare la conclusione del procedimento.

**Nel caso che qui interessa pertanto il provvedimento non può in ogni caso essere adottato prima che siano trascorsi i 140 giorni di cui sopra.**

In relazione al punto d):

Come precisato dall'Ufficio legislativo, la risposta al quesito può chiaramente evincersi dal disposto dell'art. 6, comma 1, del citato regolamento 495/94 e dalle schede allegate alla circolare esplicativa n°129/95, strutturate in modo da evidenziare le singole fasi del procedimento, cui corrisponde un termine parziale; in esse si tiene conto anche della presenza di una eventuale fase integrativa della efficacia (fase della notifica, appunto) includendone il relativo termine parziale nel termine massimo finale.

**Pertanto nel citato termine di 210 giorni si deve ritenere compresa anche la fase della notifica della dichiarazione dell'interesse.**

In relazione al punto e):



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO

-5-

Si conferma che l'art.28, comma 2, del T.U. ha effettivamente innovato alla disciplina dell'ordine di sospensione lavori, dettata dall'art.20 della L1089/39, riducendo da sessanta a trenta giorni il termine di efficacia temporanea dell'ordine, ma collegandone la scadenza non più all'adozione del provvedimento di dichiarazione, bensì alla comunicazione di avvio del relativo procedimento, dalla quale in ogni caso consegue l'applicazione della norma cautelare di cui al IV° comma dell'art.7 del T.U.

Inoltre una volta disposta la sospensione e provveduto con la richiesta tempestività alla predetta comunicazione, l'Amministrazione può allo stato disporre di un periodo di tempo molto più ampio (i 30 giorni della sospensione + 210 giorni del procedimento di dichiarazione) rispetto a quello concesso dal previgente regime giuridico per la notificazione della dichiarazione ex art. 6 T.U.

Tutto ciò premesso si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità della puntuale osservanza delle disposizioni normative e delle istruzioni oggetto della presente circolare, nonché della puntuale motivazione dei provvedimenti adottati, al fine di evitare il perpetrarsi di un inutile e gravoso contenzioso a carico di questa Amministrazione e di non vanificare l'azione di tutela.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Arch. Roberto Cecchi)